

REGOLAMENTO DEL SINODO DELLA CHIESA DI PISTOIA

indetto con Bolla del 2 febbraio 2023

INTRODUZIONE

I regolamenti nella Chiesa sono una fonte del diritto disciplinata nel Titolo V (*Gli statuti e i regolamenti*) del Libro I (*Norme generali*) del Codice di Diritto Canonico (da ora in poi *CIC*), promulgato il 25 gennaio 1983.

§ 1. I regolamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.

§ 2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle norme del regolamento quelli che vi partecipano (can. 95 CIC).

Il presente Regolamento è redatto a norma del Codice di Diritto Canonico (canoni 460-468, Libro II *Il popolo di Dio*, Titolo III *Struttura interna delle Chiese particolari*, Capitolo I *Il sinodo diocesano*) e dell'Istruzione sui Sinodi diocesani della Congregazione dei Vescovi e della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (19 marzo 1997).

Lo scopo del Regolamento è quello di garantire lo stile di comunione nello svolgimento del Sinodo.

Esso regola:

- a) i soggetti sinodali che collaborano con il Vescovo fin dalla fase preparatoria;
- b) i lavori preparatori del Sinodo che sono tesi, innanzitutto, a facilitare al Vescovo l'individuazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali;
- c) la composizione del Sinodo ed i criteri relativi alla composizione dell'Assemblea sinodale, con particolare riferimento ai membri elettivi, a quelli di libera nomina episcopale ed agli osservatori di altre Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica;
- d) lo svolgimento dell'Assemblea sinodale, in particolare la suddivisione in circoli minori, la loro composizione ed il modo di procedere nelle riunioni;
- e) la conclusione del Sinodo e l'interpretazione di questo Regolamento.

CAPITOLO I

Soggetti sinodali che collaborano con il Vescovo fin dalla fase preparatoria

Art. 1

§ 1 La Segreteria generale del Sinodo, istituita in data 10 luglio 2022, è diretta dal Vicario generale ed è composta complessivamente da 14 fedeli laici, anche membri di Istituti di vita consacrata, e presbiteri, membri o meno della Commissione preparatoria, che è stata costituita nella stessa data.

§ 2 Compito della Segreteria generale si distingue in due fasi: a) quella preparatoria e b) Quella durante la celebrazione del Sinodo.

- a) Nella fase preparatoria all'evento sinodale, compito della Segreteria è predisporre tutti gli strumenti organizzativi e logistici necessari alla celebrazione del Sinodo; curare la costituzione dei "gruppi sinodali"; operare in modo che la consultazione diocesana avvenga in modo capillare e regolare.
- b) Nella fase della celebrazione del Sinodo diocesano, la Segreteria assume i compiti della Commissione preparatoria di cui all'Art. 2 che in quel momento cessa il suo mandato (cfr art 2 §3 del presente regolamento). Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
 - trasmette ai sinodali l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle singole sessioni;
 - predispone la documentazione utile per le discussioni e le votazioni;
 - trasmette la documentazione;
 - allestisce i servizi logistici;
 - registra le presenze e le assenze;
 - esamina eventuali motivi di decadenza o di sostituzione dei sinodali e dispone a riguardo;
 - redige i verbali dei lavori del Sinodo e attende all'archivio;
 - elabora e redige le *propositiones* che si formeranno durante la discussione sinodale nelle sue varie fasi;
 - redige, *per se o per alium*, potendosi avvalere del contributo di collaboratori, i documenti approvati dall'Assemblea sinodale.

§ 3 Il Segretario generale cura nelle diverse sessioni l'ordine delle relazioni e degli interventi, il regolare svolgimento delle votazioni e il relativo scrutinio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

§ 4 Fa parte della Segreteria generale anche l'Ufficio stampa, che assicura l'adeguata informazione e comunicazione tra i sinodali e tra il Sinodo e il resto della Diocesi; detto ufficio cura, inoltre, la comunicazione esterna del cammino sinodale con i vari mezzi di comunicazione sociale ed evita eventuali interpretazioni distorte dei lavori sinodali. Esso è coordinato dal responsabile del Servizio Pastorale Comunicazioni Sociali, con l'ausilio dell'addetto stampa della Curia diocesana.

Art. 2

§ 1 La Commissione preparatoria, istituita il 10 luglio 2022, ha il compito di prestare aiuto al Vescovo nella determinazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali e cioè nel redigere l'*Instrumentum laboris*, sulla base della consultazione diocesana effettuata. L'*Instrumentum laboris* si compone di *propositiones* numerate.

§ 2 La Commissione preparatoria si suddivide in sottocommissioni, secondo le necessità del lavoro

§ 3 Dopo aver predisposto l'*Instrumentum laboris* e dal momento della convocazione dei sinodali, la Commissione preparatoria cessa il suo compito e le sue mansioni passano alla Segreteria generale.

CAPITOLO II

I lavori preparatori del Sinodo

Art. 3

§ 1 La consultazione del popolo di Dio avviene attraverso i “gruppi sinodali” formati su base vicariale, composti da 10-15 persone, facendo attenzione che sia significativa la presenza giovanile (a partire dai 18 anni). Ogni Consiglio pastorale vicariale, attingendo alle indicazioni dei parroci e dei laici che ne fanno parte, forma i gruppi sinodali a livello interparrocchiale tenendo come criterio generale che per ogni 1.000 abitanti, ci sia almeno un gruppo sinodale e

§ 2 I gruppi sinodali sono chiamati ad operare un discernimento sulle attese ed i bisogni del tempo che viviamo e presentare alla Segreteria generale una relazione di sintesi.

§ 3 Ogni gruppo sinodale è coordinato da un moderatore ed ha un segretario: i moderatori dei gruppi sinodali sono individuati dai Consigli pastorali vicariali.

§ 4 Oltre che all'interno delle varie realtà ecclesiali, si costituiscono “gruppi di ascolto” con il coordinamento dei Consigli pastorali vicariali, attingendo a persone e realtà che non appartengono alla Chiesa o sono da essa distanti per vari motivi. In detti gruppi, si avrà cura di raccogliere non opinioni sulla Chiesa o su come dovrebbe essere, ma su quelle che sono le “gioie e le speranze, le tristezze e le angosce”, cioè le “attese di Vangelo” che le persone portano dentro il cuore.

Art. 4

§ La Commissione preparatoria dovrà raccogliere le relazioni dei gruppi sinodali e sintetizzarle nell'*Instrumentum laboris*.

§ 2 Entro il mese di marzo 2023, l'*Instrumentum laboris* sarà reso pubblico e sarà trasmesso ai padri e alle madri sinodali perché lo possano studiare, preparandosi così al discernimento sinodale.

CAPITOLO III

La composizione del Sinodo ed i criteri relativi alla composizione dell'Assemblea sinodale, con particolare riferimento ai membri elettivi, a quelli di libera nomina episcopale ed agli osservatori di altre Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.

Art. 5

Sono membri “de jure” del Sinodo diocesano, coloro che vengono indicati nel CIC al can. 463 §1 e nella Istruzione al n. II, 2. (cfr i documenti allegati a questo regolamento)

Art. 6

- Sono sinodali elettivi (secondo il can. 463 § 1, 5°, 8°-9° CIC) i fedeli laici, nel numero di uno per mille abitanti circa, da eleggersi su base vicariale. Tali sinodali – di età non inferiore ai sedici anni - saranno eletti dai parroci del vicariato, unitamente al Consiglio pastorale vicariale sulla base di una lista composta di tutti gli animatori e segretari

dei “gruppi sinodali” del Vicariato, con l’aggiunta di chiunque altro venga individuato dai parroci tra coloro che frequentano regolarmente la vita della comunità cristiana. Requisito essenziale per la scelta dei sinodali è infatti quello di essere persone che partecipano alla vita della comunità cristiana.

- L’elezione avverrà nelle modalità previste dal can. 119 1° del CIC¹
- il Superiore o un membro di ogni Istituto religioso e di Società di vita apostolica che abbia una casa nella Diocesi, eletto al loro interno dai membri dell’Istituto e della Società.

Art. 7

Sono sinodali di libera nomina episcopale:

- Oltre ai presbiteri indicati dal CIC quali membri “ex officio”, anche tutti gli altri presbiteri incardinati in diocesi o appartenenti a un Istituto religioso che siano in servizio pastorale a tempo pieno nella diocesi.
- I diaconi permanenti inseriti nell’attività pastorale;
- Un seminarista indicato dal Rettore del seminario;
- I membri del Consiglio pastorale diocesano, quelli della Consulta diocesana della Aggregazioni laicali e quelli del Direttivo della Caritas diocesana nonché i Direttori o Responsabili degli uffici pastorali diocesani che non siano già stati eletti dai consigli pastorali vicariali;
- Le religiose che fanno parte del Consiglio diocesano dell’USMI;
- Alcuni laici, religiose/i, in numero non superiore a 10, a libera scelta del Vescovo, secondo quanto indicato nel CIC al can. 463 §2 e nella Istruzione al n. 4 (cfr i documenti allegati a questo Regolamento)

Art. 8

Il Vescovo inviterà alle Assemblee sinodali generali osservatori di altre Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Essi potranno intervenire senza però diritto di voto.

CAPITOLO IV

Lo svolgimento dell’Assemblea sinodale, in particolare la suddivisione in circoli minori, la loro composizione ed il modo di procedere nelle riunioni.

Art. 9

L’Assemblea sinodale è il *plenum* dei sinodali, i quali discutono ed approvano i documenti elaborati secondo quanto di seguito indicato. Essa è il luogo istituzionale del discernimento sinodale comunitario e rappresentano il momento fondamentale della celebrazione del Sinodo.

§ 1 L’Assemblea sinodale è “generale” quando vede riuniti tutti i sinodali insieme ed è “particolare” quando invece vede i sinodali riuniti per “circoli minori”.

¹ Esemplificando: un Vicariato che avesse 20.000 abitanti dovrà eleggere 20 sinodali. I votanti (Consiglio pastorale vicariale e parroci del Vicariato) mettiamo siano 15. La maggioranza assoluta sarà quindi di 8. Presiede le elezioni il Vicario Foraneo. Il Consiglio pastorale vicariale unitamente ai parroci del vicariato procederanno votando una lista composta da tutti gli animatori e segretari dei gruppi sinodali con l’aggiunta di coloro che i parroci vorranno indicare. Il voto è segreto. Ogni elettore esprimerà 20 preferenze. Risulteranno eletti i venti che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Se non tutti avranno raggiunto la maggioranza assoluta alla prima votazione, se ne farà una seconda eliminando dalla lista coloro che siano già stati eletti. Così fino al completamento del numero di 20 sinodali.

§ 2 All'apertura del Sinodo vengono costituiti i "circoli minori" territoriali in cinque punti della Diocesi, ai quali afferiscono diversi Vicariati Foranei. Ogni sinodale farà parte del circolo minore a cui afferisce il Vicariato nel quale egli abbia la residenza, il domicilio o l'appartenenza parrocchiale. La composizione dei "Circoli minori" è curata dalla Segreteria generale.

§ 3 Le Assemblee generali e particolari si svolgono secondo il calendario e nel luogo stabilito dalla Segreteria generale.

Art. 10

§ 1 Secondo quanto previsto dal can. 462 § 2 *CIC*, presiede il Sinodo il Vescovo diocesano, il quale, tuttavia, può delegare il Vicario generale o un Vicario episcopale a svolgere tale ufficio per le singole Assemblee generali. Delegato del Vescovo alla presidenza delle assemblee particolari o "circoli minori" è il Vicario Foraneo più anziano tra i vicariati che afferiscono a quel circolo minore

§ 2 I sinodali hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle sessioni; non possono farsi sostituire e hanno il dovere di avvertire la Segreteria generale nel caso di un eventuale impedimento (cfr. can. 464 *CIC*).

§ 3 I sinodali che, senza giustificato motivo, non partecipano a due Assemblee Generali consecutive, decadono *ipso facto* dall'incarico.

Art. 11

§ 1 Nella prima Assemblea generale, l'*Instrumentum laboris* sarà presentato nel suo insieme e sottoposto alle osservazioni dell'Assemblea. Ogni sinodale può intervenire per un tempo massimo di 3 minuti. Colui che ha preso la parola consegna il suo intervento per iscritto alla Segreteria generale nell'arco di una settimana.

§ 2 Entro il medesimo termine, può inviare alla Segreteria generale il proprio contributo scritto anche il sinodale che per ragioni di tempo non sia potuto intervenire in Assemblea o non abbia ritenuto di farlo pubblicamente.

Art. 12

§ 1 Il Vescovo affida a ciascun circolo minore tutte o alcune "proposizioni" sulle quali il Sinodo dovrà pronunciarsi, con il compito di studiarla e di approfondirla. Ogni circolo minore lavorerà dividendosi in sottogruppi ma presenterà alla Segreteria un'unica relazione di sintesi complessiva dei lavori. La validità delle Assemblee particolari o "circoli minori" è data dalla maggioranza degli aventi diritto.

§ 2 Ogni circolo minore ha un referente, nominato dal Vescovo, ed un segretario. Il referente ha il compito di moderare i lavori e di presentarne il frutto alla Segreteria generale, curando la relazione del lavoro svolto. Il segretario cura la redazione dei verbali e, in accordo col referente, si preoccupa di convocare le riunioni, verificare le presenze, le assenze e le giustificazioni e si cura dell'invio dei materiali e dei verbali alla Segreteria generale del Sinodo. Il referente e il segretario tengono aggiornata la Segreteria generale riguardo allo svolgimento dei lavori dei circoli minori attraverso comunicazioni periodiche.

Art. 13

§ 1 La Segreteria generale elaborerà, sulla base delle osservazioni presentate nella prima Assemblea generale e delle relazioni dei lavori dei circoli minori, una nuova redazione delle *propositiones* da presentare alla Assemblea generale successiva. Tale presentazione in Assemblea sarà fatta da un relatore.

§ 2 Ogni sinodale ha diritto di intervenire sulle *propositiones* presentate per l'approvazione, previa prenotazione, e ha a disposizione, secondo il turno stabilito dal Segretario generale, fino a tre minuti. Chi intende modificare il testo delle proposizioni, dovrà indicare con precisione un testo scritto sostitutivo (detto "modo") e lo potrà illustrare entro il tempo massimo di 3 minuti. La presentazione di un "modo" deve essere fatta da un minimo di 20 sinodali.

Art. 14

§ 1 I sinodali riuniti in Assemblea generale sono chiamati a votare le *propositiones* presentate dalla Segreteria: una prima votazione ha luogo dopo la presentazione dei testi ed avviene proposizione per proposizione; la seconda votazione si effettua sull'insieme delle proposizioni presentate; la terza votazione, quella definitiva, riguarda l'insieme dei documenti finali del Sinodo da presentare al Vescovo.

§ 2 A giudizio del Vescovo, vengono escluse dalle votazioni proposizioni che si discostassero dalla dottrina comune della Chiesa in materia "de fide et de moribus". (cfr allegata Istruzione n.4)

Art. 15

§ 1 Nella prima votazione, quella proposizione per proposizione, il voto viene espresso utilizzando una delle seguenti tre formule: "placet" (cioè si approva la proposizione così come è stata presentata in prima istanza dalla Segreteria), "non placet" (non si approva), "placet iuxta modum" (si approva secondo la modifica nel caso in cui sia stato presentato dai sinodali un testo completamente o parzialmente sostitutivo detto "modo"). Nel caso in cui su uno stesso testo siano stati presentati diversi "modi", l'Assemblea esprimerà la sua preferenza tra i "modi" con voto a maggioranza relativa.

Art. 16

§ 1 Per la validità della prima votazione si richiede la partecipazione dei due terzi degli aventi diritto al voto e risulta approvato il testo presentato in prima istanza dalla Segreteria per il quale i due terzi dei votanti si siano espressi con la formula "placet"; oppure con la formula "placet iuxta modum".

§ 2 Se il testo viene respinto, spetta alla Segreteria generale stabilire come procedere.

Art. 17

§ 1 Per la seconda votazione e per quella finale dei testi sinodali nel loro insieme non è prevista la presentazione di "modi" e quindi si usa solo una tra le due formule: "placet" o "non placet".

§ 2 Per la validità della seconda e terza votazione si richiede la partecipazione dei due terzi dei sinodali aventi diritto al voto e risulta approvato il testo per il quale i due terzi dei votanti si siano espressi con la formula "placet".

Art. 18

La Segreteria avrà cura di verbalizzare tutti gli esiti delle votazioni sulle proposizioni siano esse state o meno approvate.

CAPITOLO V

La conclusione del Sinodo e l'interpretazione di questo Regolamento

Art. 19

§ 1 Esaurito il compito consultivo dell'Assemblea nella prima sessione del Sinodo, questa, tramite la Segreteria, consegna al Vescovo le "propositiones" approvate dall'Assemblea uni-

tamente al verbale delle votazioni. Il Vescovo accoglierà quanto gli è consegnato e, in quanto unico legislatore, redigerà le conclusioni sinodali che saranno poi la base dei lavori della seconda sessione del Sinodo.

§2 Alla conclusione dei lavori anche della seconda sessione, di nuovo le “propositiones” approvate dall’Assemblea sono consegnate al Vescovo unitamente al verbale delle votazioni. Il Vescovo redigerà il libro del Sinodo, tenendo conto delle “propositiones” approvate e non discostandosi da esse se non per ponderate motivazioni. Il Liber sinodalis conterrà le Dichiarazioni e i Decreti da lui sottoscritti, sarà reso pubblico sotto la sua autorità, comunicando i suddetti deliberati al Metropolita e alla Conferenza Episcopale Italiana (cfr. can. 467 *CIC*). Con la consegna dei deliberati sinodali al Vescovo terminano i lavori del Sinodo diocesano. Con la firma e la pubblicazione delle Dichiarazioni e dei Decreti sinodali da parte del Vescovo giunge a compimento il Sinodo diocesano.

§ 2 Nel libro del Sinodo, il Vescovo stabilirà anche il momento a partire dal quale le esortazioni contenute nelle Dichiarazioni dovranno essere recepite e le norme contenute nei Decreti entreranno in vigore, assumendo valore vincolante per tutta la Diocesi (cfr. can. 466 *CIC*).

Art. 20

L’interpretazione autentica di questo Regolamento spetta al Vescovo che, in caso di controversie, rimane l’ultimo appello.

Dato dal palazzo vescovile, il 2 febbraio 2023